

COMUNE DI VIBO VALENTIA

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

Piazza M. d'Ungheria

Tel. 0963.599111 – 599398 – e-mail protocollocomunevibo@pec.it

www.comune.vibovalentia.vv.it

REGOLAMENTO

per l'esposizione e l'utilizzo

delle BANDIERE

ed altre insegne distintive

SOMMARIO

PARTE I – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL’ESTERNO E ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO DEL COMUNE

- Art. 1 – Tipi di insegne
- Art. 2 – Disciplina dell’utilizzo delle bandiere
- Art. 3 – Bandiera della Repubblica Italiana, bandiera dell’Unione Europea
- Art. 4 – Uso della Bandiera delle Nazioni Unite
- Art. 5 – Bandiere di Paesi stranieri
- Art. 6 – Esposizione delle bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea all’esterno dell’edificio comunale
- Art. 7 – Edifici pubblici sul territorio comunale
- Art. 8 – Esposizione delle bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea all’interno di edifici pubblici
- Art. 9 – Norme comuni sull’uso delle bandiere
- Art. 10 - Bandiere esposte in segno di lutto
- Art. 11 – Responsabilità e vigilanza
- Art. 12 – Uso della bandiera Regionale
- Art. 13 – Norme di rinvio

PARTE II – DISCIPLINA DELL’USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA DEL COMUNE

- Art. 14 – Uso del gonfalone comunale
- Art. 15 – Uso dello stemma del Comune
- Art. 16 – Uso del titolo di Comune
- Art. 17 – Uso comune di stemma e titolo
- Art. 18 – Uso della fascia tricolore del Sindaco

ALLEGATO A:

Logo del Comune di Vibo Valentia

ALLEGATO B:

Schemi di esposizione della bandiera italiana

ALLEGATO C:

Schema di esposizione delle bandiere.

**PARTE I –
ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL’ESTERNO E ALL’INTERNO DEL
PALAZZO DEL COMUNE**

Art. 1 - Tipi di insegna

a) Nel Comune sono utilizzate come insegne distintive:

- la bandiera delle Nazioni Unite;
- la bandiera dell'Unione Europea;
- la bandiera della Repubblica Italiana;
- la bandiera della Regione Calabria;
- il gonfalone comunale;
- il titolo di Comune;
- la fascia tricolore del Sindaco.

b) Le caratteristiche delle suddette insegne sono stabilite:

- per la bandiera dell'Unione Europea dalle specifiche grafiche per l’emblema europeo fornite dalla Prima Direzione del Segretariato generale della commissione europea;
- per la bandiera della Repubblica Italiana dall'art. 12 della Costituzione;
- per la Bandiera della Regione Calabria dalla Legge Regionale 15 giugno 1992 n. 6;
- per il gonfalone comunale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 31 del 26.4.2002;
- per la fascia tricolore del Sindaco dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 2 – Disciplina dell’utilizzo delle bandiere

Il presente regolamento disciplina l’uso delle bandiere, del gonfalone, dello stemma e della fascia tricolore all’esterno e all’interno del palazzo comunale.

Art. 3 — Bandiera della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea

La bandiera della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea sono esposte in via permanente osservandone la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

Art. 4 - Uso della bandiera delle Nazioni Unite

La bandiera delle Nazioni Unite (ONU) è esposta all'esterno di tutti gli edifici pubblici ed istituzioni nel giorno 24 Ottobre (festa delle Nazioni Unite) – come disposto dal D.P.R. n. 121/2000 - unitamente alle bandiere dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana.

Art. 5 – Bandiere di Paesi stranieri

Il Sindaco può disporre l’esposizione di bandiere dei Paesi stranieri, all’esterno e all’interno delle sedi pubbliche, solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniera.

**Art. 6 - Esposizione della bandiera della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea
all’esterno degli edifici pubblici**

- a) La bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell'Unione Europea vengono esposte all'esterno dell'edificio ove ha sede il Consiglio comunale, per il tempo in cui questo esercita le rispettive funzioni ed attività e, comunque, in occasione della riunione dello stesso.
- b) La bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell'Unione Europea vengono esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni.
- c) La bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell'Unione Europea vengono esposte all'esterno di tutti gli edifici pubblici ed istituzioni nei seguenti giorni:
 - 07 Gennaio (festa del tricolore);

- 11 Febbraio (patti lateranensi);
- 25 Aprile (festa della liberazione);
- 1° Maggio (festa del lavoro);
- 09 Maggio (giornata d'Europa);
- 02 Giugno (festa della Repubblica);
- 28 Settembre (insurrezione popolare di Napoli);
- 04 Ottobre (Santi Patroni d'Italia);
- 24 Ottobre (festa delle Nazioni Unite) assieme alla bandiera delle Nazioni Unite (ONU);
- 04 Novembre (festa dell'unità nazionale);
- 01 Marzo (festa del Santo patrono San Leoluca);

Nel caso di particolari ricorrenze e solennità nazionali e locali, secondo direttive emanate, caso per caso, dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal Prefetto o dal Sindaco.

d) La bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell'Unione Europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'Ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale

(Artt. 9-12 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici).

e) La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.

f) La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione *(Art. 2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.*

- Capo I - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici).

Art. 7 - Edifici pubblici sul territorio comunale

Quanto previsto per l'esposizione esterna delle bandiere della Repubblica Italiana, delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea si applica alla sede delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio.

Art. 8 - Esposizione della bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea all'interno dell'edificio comunale

All'interno dell'edificio comunale la bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell'Unione Europea sono esposte nell'ufficio del Sindaco insieme al ritratto del Capo dello Stato.

Art. 9 - Norme comuni sull'uso delle bandiere

- a) Le bandiere devono essere esposte in buono stato d'uso e correttamente dispiegate.
- b) Non si possono applicare sulle bandiere, e né sulle aste che le recano, figure scritte o lettere di alcun tipo.
 - a) Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.
 - b) Nelle ricorrenze in cui è prevista l'esposizione per l'intera giornata delle bandiere nazionale ed europea, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si possono esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.
- c) L'esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici ha luogo normalmente dalle ore otto del mattino al tramonto.
- d) Le bandiere esposte dopo il tramonto devono essere adeguatamente illuminate.
- e) La bandiera nazionale esposta su di un'asta - in una pubblica sala - deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
- f) La bandiera nazionale non deve essere usata per alcun tipo di drappo o festone; per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, devono essere usati nastri tricolori (verdi, bianchi e rossi) collocati l'uno a fianco all'altro a partire dal verde.

- g) Se la bandiera nazionale viene esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore - a destra - o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.
- h) La bandiera nazionale, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.
- i) Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto deve comunque essere posto al di sopra della bandiera nazionale.
- j) Le bandiere di due o più Stati, quando vengono esposte:
 - vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza;
 - devono avere la stessa dimensione;
 - devono essere issate allo stesso livello.
- k) La successione di più bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.
- l) Nel caso di visita di ospiti stranieri, alla bandiera dello Stato dell'Ospite spetta il posto d'onore - a destra - o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.

Art. 10 - Bandiere esposte in segno di lutto

- a) Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta.
- b) Sulle bandiere esposte in segno di lutto si possono adattare, all'estremità superiore dell'inferitura, una striscia di nastro nero che diventa obbligatoria per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 11 - Responsabilità e vigilanza

- a) Il Responsabile alla verifica della corretta esposizione delle bandiere (vedi schema espositivo bandiere – All. A) all'esterno ed all'interno degli edifici di proprietà comunale il Sig. designato da Dirigente competente.
- b) La vigilanza sull'adempimento delle disposizioni sull'esposizione delle bandiere è del rappresentante del Governo nella Provincia.

Art. 12 - Uso della bandiera Regionale

- a) L'esposizione della bandiera della Regione Calabria all'esterno degli edifici pubblici Secondo le norme di legge in materia siano esse Regionali o Statali”.

Art. 13 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

L'esposizione all'esterno o all'interno del palazzo comunale di bandiere, vessilli o simboli diversi da quelli indicati nei precedenti articoli dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale, che provvederà ad individuarne l'esatta collocazione e il periodo.

PARTE II – DISCIPLINA DELL'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA DEL COMUNE

Art. 14 - Uso del gonfalone comunale

- a) Emblema del Comune è il gonfalone; la sua foggia è stabilita dall'art. 5 del Regolamento per la Consulta araldica, approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 652.
- b) Il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera, ma deve consistere in un drappo quadrangolare di un metro per due, di colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta, ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia.
- c) Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale,

Regolamento esposizione e utilizzo Bandiere

accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

- d) La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci, Assessori ed altre personalità che si sono particolarmente distinte per meriti culturali, morali e civili nell'ambito del territorio comunale.
- e) Non si può far uso del solo gonfalone, ma esso deve sempre essere accompagnato dalla bandiera nazionale, che dovrà sempre avere il posto d'onore, a destra o in alto.
- f) In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'Ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.
- g) La disciplina dell' "Ordinamento dello stato nobiliare italiano", approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 651, e nel "Regolamento per la Consulta araldica", reso esecutivo col R.D. 07/06/1943, n. 652, si applica al gonfalone ed allo stemma araldico comunale.
- h) I gonfaloni decorati al valor militare sia delle Province, sia dei Comuni, intervengono alle cerimonie raggruppati secondo il grado della decorazione.
- i) L'ordine di successione da seguire nell'ambito di ciascun gruppo viene determinato dall'ordine di anzianità della concessione.
- j) Quando tali gonfaloni partecipano a cerimonie ufficiali militari, la loro successione è di competenza delle autorità militari territoriali responsabili della manifestazione.
- k) Nell'ambito di ciascun gruppo di gonfaloni (Regioni ed Enti Locali) la successione è questa:
 - nell'ambito dei gonfaloni delle regioni: precede il gonfalone della Regione ospitante, seguito dai gonfaloni delle altre Regioni in ordine di anzianità di costituzione delle rispettive Regioni;
 - nell'ambito dei gonfaloni delle province: precede il gonfalone della Provincia ove si svolge la cerimonia, seguito dai gonfaloni delle Province decorate al valor militare (quando non compresi con le bandiere decorate al valor militare); vengono poi i gonfaloni delle altre Province delle città Capoluogo, in ordine alfabetico;
 - nell'ambito dei gonfaloni dei comuni: precede il gonfalone della città che ospita la cerimonia, seguito dai gonfaloni delle città decorate al valor militare secondo l'anzianità di concessione; seguono gli altri gonfaloni delle rispettive città, in ordine alfabetico.
- l) Quando le bandiere ed i gonfaloni accedono nell'area della cerimonia per prendere posto nello schieramento, il loro ingresso avviene in ordine inverso di precedenza: entrano per primi i gonfaloni delle Regioni, Province, Comuni non decorati, seguiti dai medaglieri ed i labari delle associazioni, i gonfaloni decorati; per ultime, giungono le bandiere di guerra.
- m) Quando i vessilli sono di numero ridotto, vengono fatti accedere nell'area della cerimonia contemporaneamente - nel rispetto, però, della citata successione - rendendo gli onori solo al vessillo più importante.
- n) La direzione di cerimonie militari con la partecipazione di bandiere di guerra e di vessilli comunque decorati, che comportano la resa di onori e quindi la presenza di reparti armati, viene assunta dai Comandi di Presidio opportunamente interessati.

Art. 15 - Uso dello stemma del Comune

- a) Lo stemma del Comune non può essere modificato ed il diritto di fregiarsene è riconosciuto - mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al solo Ente.
- b) Lo stemma araldico comunale ha la stessa origine e la stessa sostanziale essenza degli stemmi gentilizi privati.
- c) Lo stemma araldico comunale pertanto forma oggetto di dominio da parte dell'Ente, e tale diritto di dominio implica la facoltà dell'Amministrazione comunale di impedire, ogni volta che lo creda, l'uso dello stemma stesso da parte di chiunque.
- d) L'utilizzo del medesimo da parte di terzi deve essere debitamente richiesto ed autorizzato dal Sindaco, con proprio provvedimento autorizzativo.
- e) L'utilizzo può essere autorizzato per iniziative puntuali e limitate nel tempo; la valutazione dell'idoneità delle iniziative promosse da terzi che richiedano l'uso dello stemma araldico

comunale spetta al Sindaco.

- f) La prova del diritto a stemma diverso si dà mediante l'uso di concessioni o mediante la dimostrazione di un possesso a termini dell'art. 1140 del Codice Civile, con la produzione di fotografie di monumenti, lapidi o opere d'arte, esposte al pubblico da almeno 100 anni.
- g) L'uso dello stemma dello Stato, approvato con D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 535, deve intendersi riservato esclusivamente allo Stato ed ai suoi Organi ai sensi dell'art. 57 del R.D. 7.6.1943, n. 652 che espressamente esclude l'uso dello stemma dello Stato da parte dei Comuni, delle Province e degli Enti Morali.

Art. 16 - Uso del titolo di Comune

- a) La competenza relativa alla denominazione dei Comuni è stata trasferita dallo Stato alle Regioni con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1.
- b) La denominazione delle frazioni, dei centri e dei nuclei abitati (borgate) è attribuita ai Comuni, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, dall'art. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
- c) Le relative deliberazioni sono di competenza del Consiglio Comunale.
- d) La foggia delle corone di "Comune", da apporre sullo stemma, è determinata dalla legge (artt. 96 e 97 del Regolamento del 7 giugno 1943, n. 652).
- e) Il logo del Comune di Vibo Valentia è quello riprodotto nell'allegato A al presente bando.

Art. 17 - Uso comune di stemma e titolo


- a) Lo stemma araldico, munito dell'apposta corona di "Comune" e il relativo titolo di "Comune" sono utilizzati per l'intestazione della corrispondenza ufficiale dell'Ente.
- b) Analogo utilizzo viene adottato per l'intestazione di avvisi pubblici emessi dagli Organi o dagli Uffici e Servizi dell'Ente in modo da assicurarne la provenienza.
- c) L'utilizzo dello stemma è consentito per intestare la corrispondenza:
 - del Sindaco;
 - degli Assessori;
 - del Presidente del Consiglio;
 - dei Consiglieri;
 - del Segretario;
 - dei Dirigenti;
 - dei Responsabili di Servizio.
- d) Lo stemma e/o il logo del Comune vengono riprodotti a cura degli organi comunali:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrociniate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrociniate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma e/o il logo.
- e) L'uso dello stemma e/o del logo del Comune di Vibo Valentia da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità o la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa. Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso e rispettare le prescrizioni in merito al corretto posizionamento dello stesso e quanto altro indicato nel provvedimento di autorizzazione, fermo restando il divieto di qualsiasi tipo di modifica.
- f) L'uso improprio o indecoroso dello stemma e/o del logo, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, nocimento o disonore per il Comune di Vibo Valentia comporterà l'immediata revoca

da parte del Sindaco dell'autorizzazione in uso. L'uso dello stemma e/o del logo del Comune per contraddistinguere cose od attività private in modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di cose o attività del Comune è punito con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal vigente regolamento da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (Art. 7 – bis T.U. 267/2000).


Art. 18 - Uso della fascia tricolore del Sindaco

- a) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra.
- b) La fascia tricolore deve essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco, o altra persona cui la legge consenta l'utilizzo della fascia, agisce come Ufficiale di Governo.
- c) La fascia tricolore può essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco, o altra persona cui la legge consenta l'utilizzo della fascia, rappresenti l'Ente in cerimonie e manifestazioni pubbliche.







Quotidianamente su sedi statali




Alla presenza di un ospite straniero su sedi statali




Alla presenza di un ospite straniero appartenente all'Unione Europea su sedi statali



Alla presenza di un ospite straniero su sedi Regionali, Provinciali, Comunali



Quotidianamente su sedi Regionali, Provinciali,Comunali




In presenza di quattro pennoni su sedi Regionali, Provinciali, Comunali

Può peraltro essere ceduta alla bandiera ospite la prima posizione per ragioni di cortesia se l'autorità che viene in visita ha rango pari o superiore rispetto al padrone di casa.

I = Italia; **E** = Europa; **O** = Ospite; **RPC** = Regione, Provincia, Comune


Quotidianamente su sedi statali

La bandiera italiana assume la prima posizione con accanto la bandiera europea




Alla presenza di un ospite straniero su sedi statali

Può essere ceduta alla bandiera ospite la prima posizione per ragioni di cortesia se l'autorità che viene in visita ha rango pari o superiore rispetto al padrone di casa.




Alla presenza di un ospite straniero appartenente all'Unione Europea su sedi statali

La bandiera italiana cede alla bandiera ospite la prima posizione assumendo la terza posizione, mentre nella seconda troviamo la bandiera europea




Quotidianamente su sedi Regionali, Provinciali, Comunali

Le bandiere, i vessilli e i gonfaloni tradizionali delle Regioni, delle province e dei Comuni devono affiancare la bandiera della Repubblica. Avremo quindi a destra la bandiera europea, quella italiana al centro e a sinistra la bandiera della Regione/Provincia/Comune.




In presenza di quattro pennoni su sedi Regionali, Provinciali, Comunali

Esposizione quotidiana nelle sedi di Comuni e Province appartenenti a Regioni che prevedono l'esposizione della propria bandiera in tutti gli edifici pubblici nel territorio regionale: in questo caso avremo la bandiera regionale in prima posizione a destra, a seguire quella Italiana, quella europea e, in ultimo, quella provinciale/comunale.



Alla presenza di un ospite straniero su sedi Regionali, Provinciali, Comunali

In occasione di una visita di un ospite straniero di rango superiore o pari a quello dell'ospitante, la bandiera ospite assumerà la seconda posizione, tra la bandiera europea e quella italiana. Diversamente da questo caso, le posizioni della bandiera italiana e di quella ospite si invertono. La bandiera di Regione/Provincia/Comune è comunque in quarta posizione.



Legenda:

- **I** = Italia;
- **E** = Europa;
- **O** = Ospite;
- **RPC** = Regione, Provincia, Comune